

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1954, N. 23

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno
1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale
(4° provvedimento)¹**

Art. 1

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

ARCO:

- il 100% sulla sovrimposta terreni;
- il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
- il 40% sull'imposta consumo bevande vinose;
- il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

PERGINE:

- il 100% sulla sovrimposta terreni;
- il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
- il 50% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

RIVA:

- il 400% sulla sovrimposta terreni;
- il 400% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

¹ In B.U. 7 agosto 1954, n. 21.

il 50% sull'imposta consumo bevande vinose;

ROVERETO:

il 500% sulla sovrimposta terreni;

il 500% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

il 50% sull'imposta consumo bevande vinose e uva destinata alla vinificazione;

il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica e il gas.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

